

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 6 ottobre 1998, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali

Art. 1.

(Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei)

1. È istituito in Roma il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento signifi-

cativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo

delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.

7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.700 milioni per il 1999 e di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

1. Gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le spese per la promozione culturale e didattica nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali si intendono comprensive delle spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico, con particolare riguardo alla formazione dei docenti. A tal fine gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni. Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati prescelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza maturata.

Art. 3.

(Partecipazione a fondazioni)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Al patrimonio delle fondazioni il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa mediante concessioni d'uso, consono alla loro natura storica od artistica, ai sensi

della legislazione vigente in materia di tutela, dei beni culturali che ha in consegna.

3. L'atto costitutivo o lo statuto delle fondazioni deve prevedere che, in caso di estinzione, i diritti d'uso dei beni di cui al comma 2 si estinguono anch'essi.

4. Lo statuto della fondazione deve prevedere, accanto agli organi di amministrazione, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da personalità di indiscussa autorevolezza negli specifici settori in cui la fondazione opera. Il comitato tecnico-scientifico, il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione e si esprime sulle questioni ad esso sottoposte dai fondatori.

Art. 4.

(Scuole di restauro)

1. Presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, scuole rispettivamente previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Le sezioni sono istituite, su proposta dei direttori delle scuole, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. L'ordinamento interno, le modalità di accesso, nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi delle scuole di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

«8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse».

3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1998. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.

4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di

generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata».

Art. 6.

(Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1998, come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazione, d'intesa con l'Università degli studi di Padova, del Museo della storia della medicina di Padova.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1997, n. 420, e contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, le parole: «Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1997 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi».

2. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.

3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000.

4. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.

5. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia.

6. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.

Art. 8.

(Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 9.

(Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti

ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi sovrintendenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.

Art. 10.

(Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, è sostituito dai seguenti:

«3. Può essere autorizzata l'uscita temporanea per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati:

a) delle cose costituenti il mobilio privato degli agenti diplomatici o consolari e dei funzionari che si rechino all'estero per servizio;

b) dei cittadini italiani chiamati a ricoprire, presso istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportino il loro trasferimento all'estero per periodi determinati.

3-bis. È comunque autorizzata l'uscita delle cose da sottoporre ad analisi, indagini e interventi di conservazione e restauro che debbano essere necessariamente effettuati all'estero, nonché delle cose costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero.

3-ter. Il prestito di beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni in favore di istituzioni culturali straniere è autorizzato a condizioni di reciprocità nel rispetto dei criteri generali stabi-

liti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Le condizioni e la durata del prestito sono definite con apposite convenzioni».

Art. 11.

(Modifica alla legge 7 marzo 1997, n. 53)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.

Art. 12.

(Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390)

1. La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 8, dell'articolo 9 e dell'articolo 11, comma 2, pari complessivamente a lire 128.422 milioni nel 1998, 61.548 milioni nel 1999 e 74.495 milioni nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 7 e dell'articolo 12, pari complessivamente a lire 3.300 milioni nel 1998, 23.000 milioni nel 1999 e 33.500

milioni nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

